

Prefazione

L'Amministrazione Comunale di Rivello ed il Sindaco Antonio Manfredelli hanno inteso, con l'edizione commentata della Restituta Libertas, curata da Antonella Martorano, porre un contributo rigoroso alla ricostruzione dell'identità storica della comunità rivello.

Metaforicamente è un contributo alla ricostruzione di Rivello dopo il sisma del 9 settembre 1998, che ha posto il centro storico, cioè il cuore della nostra comunità, a rischio di sopravvivenza. Ma il rischio che corre Rivello, come tanti altri centri minori, ricchi però di storia, di tradizioni, di un patrimonio artistico e urbanistico notevole, è più radicale: il vero terremoto che ne minaccia la sopravvivenza si chiama sviluppo capitalistico, distruzione dell'artigianato e dell'agricoltura tradizionali, emigrazione, cancellazione delle radici e delle specificità individuali ad opera della globalizzazione e della omologazione indotta dall'economia e dai mass-media. È un terremoto che dura da oltre un secolo. A questa tendenziale cancellazione e a questo radicale impoverimento dal punto di vista umanistico occorre reagire con tutte le forze. Non per vagheggiare nostalgicamente il passato ma per costruire un futuro che sia "nostro"; per poter accedere a una modernità che sia un effettivo arricchimento perché vi porteremmo con noi il nostro patrimonio che è la nostra identità. Formuliamo quindi l'auspicio che proceda la ricostruzione di Rivello (nel suo contesto: la Valle del Noce, il Lagonegrese, la Basilicata, ecc... in cui vogliamo crescere da protagonisti), ricostruzione edilizia, sociale, economica e culturale in una parola ricostruzione dell'identità, in modo da sfatare, all'inizio del nuovo millennio, la facile profezia secondo cui la gran parte dei centri minori è destinata nel volgere di un breve giro di anni a scomparire.

Ci pare significativo e ben augurale iniziare un percorso di ricerca con l'edizione della "Restituta Libertas", cioè con un atto che in qualche modo sancisce una reazione e una iniziativa di Rivello contro le servitù feudali e si pone dunque idealmente su un cammino di progresso e di crescita civile.

Ringraziamo, infine, la curatrice per l'ottimo lavoro svolto, per l'impegno ed il rigore filologico profusi. Speriamo che ciò possa rappresentare un incoraggiamento e un esempio anche per altri, così che si diffondano sempre di più la consapevolezza della nostra identità e l'amore per Rivello e la sua storia.

Giovanni Filizzola

Assessore alla Ricostruzione

Pubblica Istruzione e Cultura

Il documento è stato scritto a Napoli, nel Palazzo dei Vicerè il tredici ottobre 1719. Il momento storico coincide per il Mezzogiorno con una parentesi viceregnale austriaca che chiude quella spagnola nel 1707. Non si tratterà di una dominazione così lunga come la precedente; per molti aspetti sarà diversa e durerà fino al 1734, quando il Mezzogiorno tornerà all'indipendenza con i Borbone. Il firmatario del documento è il Cardinale Volfango Annibale, conte di Schrattembach, scelto dall'Imperatore Carlo VI d'Asburgo come nuovo Viceré di Napoli il ventidue agosto 1719. Vescovo di Olmutz in Moravia, lasciava nella sua diocesi un buon ricordo, sia nel campo amministrativo sia in quello assistenziale. Il ritratto che emergerà dalle cronache napoletane sarà tuttavia concordemente polemico, «per il suo disinteresse ai problemi e per il fatto che lasciò governare il Segretario di guerra Cavaniglia». «Nel complesso il suo vicereame, caratterizzato da una notevole pressione fiscale, vide una totale caduta della partecipazione politica delle forze locali e uno stato di semi-anarchia. [...] Sono tipici di questo momento, in cui la guerra e le sue conseguenze avevano provocato l'assenza momentanea di una linea politica delle forze locali, disorientate e malcontente di una pressione fiscale senza alternative, la richiesta e l'allargamento dei privilegi baronali, concessi da Carlo VI in cambio dei soliti donativi». (G. Ricuperati, *Napoli e i Vicerè austriaci 1707-1734*, in *Storia di Napoli*, Napoli 1976, p.387).

Il Viceré Cardinale di Schrattembach concede attraverso questo documento che la Terra di Rivello venga ammessa al regio demanio. Rivello diventa una città demaniale da città feudale quale era. La distinzione, introdotta con la Monarchia normanna, quando il feudo fu disciplinato, prevedeva il godimento di particolari privilegi. Nel 1576 Rivello era già una città demaniale : «possesso dei Sanseverino; fu donata nel 1500 da re Federico ad Antonio di Cardona; nel 1537 passò ai d'Aragona e nel 1550 ai Pignatelli. Nel 1576 l'università chiese ed ottenne il regio demanio». (Alessandro D'Alessandro, *Aspetti della storia dei feudi di Basilicata*, in ASCL XXVII, 1958, p.200). Cos'era successo dopo? La feudalità già degenerata con gli Angioini e gli Aragonesi, peggiorò ulteriormente con il governo vicereale spagnolo. «I viceré vendevano feudi, titoli, preminenze; le città già feudali, che erano riuscite ad ottenere la proclamazione di *città demaniali o regie*, erano di nuovo infeudate. Le università si vedevano sottratte le terre che avevano in

patrimonio».(Alessandro D'Alessandro, *Aspetti della storia dei feudi di Basilicata*, in ASCL XXVII, 1958, p.188). Nel 1641 Rivello è infatti di nuovo infeudata: il diciannove febbraio viene venduta, con un contratto stipulato dal notaio della Regia Corte Massimino Passaro, dalla suddetta Corte e, nel suo nome dal duca di Medina, allora Viceré del Regno di Napoli, nel Regio Collaterale Consiglio, a don Daniele Ravaschiero, figlio primogenito di Don Orazio Giovan Battista Ravaschiero, Principe di Belmonte, al prezzo di cinquantacinquemila paoli.(cfr. p.6, riga 8 e ss.) Il passo del documento a cui ho appena rinvio ha probabilmente lo scopo di ricordare il prezzo di vendita della Terra di Rivello in quanto città demaniale al momento del nuovo infeudamento. I Ravaschiero pretenderanno di riscuotere l'ugual prezzo della *compra*, più gli interessi del quattro per cento. Il nuovo contratto di vendita è datato sei gennaio 1719: intervengono, oltre al Notaio Gioacchino Servillo di Napoli, il duca venditore don Oronzio Pinelli Ravaschiero e l'università di Rivello nel nome del Procuratore Fabrizio di Martino. Questa è l'ultima tappa di un percorso burocratico che vede impegnata l'università di Rivello al fine di ottenere il consenso regio alla vendita. Il cammino è ripercorso alle pagine quattro e cinque dell'edizione del documento. L'assenso regio alla vendita, formalmente ottenuto il ventinove ottobre 1718 legittima e giustifica il contratto di vendita del sei gennaio 1719. Da questo momento in poi il documento presentato dal duca don Oronzio al Viceré e al Collaterale contiene il suddetto contratto di vendita nei termini del pagamento; nella precisazione che l'elenco dei corpi, giurisdizioni e beni della Terra di Rivello spettano al duca fino a quando non cominceranno a «decorrere li frutti e entrate della detta Terra»; in una serie di misure cautelative nei confronti del Duca qualora l'università di Rivello manchi dal versare i pagamenti previsti. Si precisa a seguire che l'università di Rivello ha pagato *li quindemi e li rilevi* al Regio Fisco, premessa per poter chiedere l'ammissione della Terra di Rivello al regio demanio, richiesta che costituisce il vero contenuto del documento (cfr. p. 20, riga 4 e ss.). Alla delibera del Collaterale riunito nel palazzo dei Viceré a Napoli si fanno precedere i nomi dei Reggenti il tredici ottobre 1719.

Rivello tornava dunque a essere una città demaniale. «Nel secolo XVIII le terre abitate della Basilicata erano 119. In esse la popolazione delle città regie e demaniali ammontava a 40814 abitanti; quella delle terre feudali a 320604».«Alla fine del secolo XVIII la

distribuzione dei feudi in Basilicata presentava il seguente quadro: undici erano le città, terre e casali regi, cioè Armento, Carbone, Lagonegro, Latronico, Maratea, Matera, Marsico Vetere, Montemurro, Rivello, San Mauro, Tolve». Questo quadro si ereditava pressoché immutato dal XVI secolo. (Alessandro D'Alessandro, *Aspetti della storia dei feudi di Basilicata*, in ASCL XXVII, 1958, p. 189 e 192). La popolazione di Rivello rientrava dunque in quella esile categoria fatta di circa 40000 persone che erano riuscite a vincere la potenza e la resistenza dei signori feudali, modificando in parte un quadro che si trascinava sostanzialmente uguale da secoli. Rinvio a p. 188 dell'articolo su citato per ragguagli ulteriori, riferiti alla situazione dei feudi di Basilicata con l'avvento dei Borbone. Essi inizieranno un lento ma continuo lavoro «per reprimere la prepotenza feudale e reintegrare la sovranità nell'esercizio delle sue migliori prerogative». Si segnalano di seguito una serie di provvedimenti legislativi che tuttavia, si precisa, «non ebbero la potestà di liberare le terre dal giogo feudale». Come era riuscita Rivello a riscattarsi dalla signoria feudale?

Rivello si impegnava a pagare ai Ravaschiero cinquantacinquemila ducati più gli interessi annuali del quattro per cento, cioè duemiladuecento ducati all'anno. Si prevede che quest'ultima cifra sia rispettivamente versata in 2100 ducati e 100 in quattro *cantara* di salame: due di lardo e due di prosciutti, «che si fanno in detta Terra di Rivello nel mese di marzo di ciascheduno anno» e che nel documento si definiscono *mercantibili e ricettibili*, attributi che si attagliano a un prodotto particolarmente adatto a essere venduto e comprato, cioè a un prodotto commerciabile. Esso è merce di scambio per l'aristocrazia feudale; si può facilmente dedurre che è fonte di capitale per la comunità. I dati fin qui raccolti farebbero pensare che Rivello doveva fruttare un alto tasso di rendita. Questo spiegherebbe anche perché la Regia Corte la prendeva in considerazione all'interno della *politica di ricompra* in atto in questo momento storico. I Viceré austriaci tentano, nel loro breve periodo di permanenza nel Regno di Napoli, di ricomprare quanto i viceré spagnoli avevano venduto, senza riuscirci per la verità proprio per il prevalere costante degli interessi particolari dei baroni locali. Rivello rappresenterebbe così uno dei pochi casi isolati di successo. E la forza di Rivello stava probabilmente nella vivacità della sua vita economica, nell'industriosità dei suoi abitanti, nel riconosciuto valore commerciale di

quanto da essi prodotto. Il documento fornisce una testimonianza preziosa dell'esistenza della tradizione secolare di un prodotto che ha costituito per i cittadini rivellesi un mezzo di riscatto dai noti abusi del dominio baronale, quindi una risorsa economica concreta per quantità e qualità. Potrebbe risultare ancora più prezioso qualora solleticasse le curiosità dello storico locale.

Segnalo brevemente i criteri di edizione cui mi sono attenuta:

sono intervenuta pesantemente sulla punteggiatura, inserendo, dove l'ho ritenuto opportuno, elenchi alfabetici che hanno lo scopo di facilitare la lettura di periodi molto lunghi;

ho ripristinato l'uso moderno delle maiuscole;

sono intervenuta molto superficialmente sulla grafia, limitandomi ad eliminare alcune grafie latineggianti che rallentavano la lettura: l'*et* congiunzione, le forme dittongate, l'uso delle quali non è peraltro coerente nel documento;

ho sciolto tutte le abbreviazioni, segnalando in nota quelle il cui scioglimento richiederebbero un minimo di ricerca per il lettore comune.

Gli interventi si giustificano alla luce dell'interesse non diplomatico, ma storico del documento.

CAROLUS¹ Divina Favente

Clementia Romanorum Imperator

semper Augustus et Hispanorum Rex et

Wolfgangus Annibal² Sacrae Romanae Ecclesiae Tituli Sancti Marcellini Presbiter, Cardinalis de Schrattenbach, Comprotector Germanie ac Dominiorum hereditariorum Sacrae Caesareae Catholicae Maiestatis, Episcopus de Olmutz, Dux et Princeps Sacri Romani Imperii, Comes Regie Cappelle Bohemie, intimus actualis Consiliarius prefate Maiestatis et in presenti Regno Vicerex, locumtenens et Capitaneus Generalis et universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris subiectorum Regionum Compendiis ex affectu benigne charitatis accedimus, quo fit ut ipsorum petitionibus gratiosis assensum regium facilem benignius prebeamus. Nuper pro parte infrascripti supplicantis, fuit Nobis presentatum infrascriptum memoriale³

¹ *Carolus*: è Carlo VI d'Asburgo, imperatore dal 1711 al 1740, già re di Spagna.

Segue la traduzione della parte in latino:

Io Carlo, Imperatore Romano sempre Augusto e Re di Spagna con la volontà di Dio, e Volfango Annibale, sacerdote della Sacra Romana chiesa del titolo di San Marcellino, Cardinale di Schrattenbach, Difensore della Germania e dei Domini ereditari della Sacra Caesarea Cattolica Maestà, Vescovo di Olmutz, Duca e Principe del Sacro Romano Impero, Conte della Regia Cappella di Boemia, intimo attuale Consigliere della predetta Maestà e nel presente Regno Vicerè, Luogotenente e Capitano Generale ci rivolgiamo benevolmente alla serie dei presenti per esaminare gli interessi, tanto presenti quanto futuri, e generali e particolari dei sudditi regi, al fine di concedere il facile, benevolo, regio assenso alle gradite richieste degli stessi.

² *Wolfgangus Annibal*: è il Cardinale Volfango Annibale, conte di Schrattenbach; vescovo di Olmutz, in Moravia, dove aveva vasti possedimenti; nuovo Vicerè di Napoli dal 22 agosto 1719 al 21 aprile 1721, quando la morte del Papa Clemente XI, avvenuta il 31 marzo 1721, provocò il suo allontanamento, necessario perché potesse recarsi al conclave. (G. Ricuperati, *Napoli e i Vicerè austriaci 1707-1734*, in *Storia di Napoli*, Napoli 1976, pp. 387-388; A. Di Vittorio, *Gli Austriaci e il Regno di Napoli 1707-1734*, Napoli 1969, I, pp. 64-65)

³ *memoriale*: petizione e il documento che la contiene.

regi assensus tenoris sequentis¹: Barone Eminenza signore naturale² Don Oronzio Pinelli Ravaschiero, Duca dell'Acerenza, Principe di Belmonte, utile signore naturale della Terra di Rivello e altri feudi, che tiene legittimo successore nelli feudali³ una colla⁴Università⁵ della medesima Terra di Rivello posta in Provincia di Basilicata⁶, espongono a Eminenza come, possedendo esso Duca immediate et in capite⁷ dalla Regia Corte in feudo la predetta Terra di Rivello, con suoi corpi, giurisdizioni e beni, ultimamente venne a convenzione con quelli del Governo, cittadini, uomini e particolari⁸ di vendere e alienare alla loro Università la medesima Terra di Rivello, con tutti i corpi, giurisdizioni e beni, per prezzo di ducati cinquantacinquemila, da pagarsi per⁹ la medesima Università e per diversi particolari della stessa Università di Rivello in loro proprio nome insieme ad esso Duca e suoi eredi e successori, quandocumque in Perpetuum¹⁰, senza prescrizione di tempo; e fra tanto¹¹, per lor interusurio¹², corrisponderli annua docati duemila e duecento, alla ragione di¹³ quattro per cento in specie sopra li frutti e rendite di detta Terra venduta e d'altri corpi e beni, rispettive¹⁴ feudali e burgensatici,¹⁵ che possiede la medesima Università e particolari d'essa; e in

¹ *tenoris sequentis*: di seguito si espone il contenuto (tenorem) del documento vero e proprio.

² *signore naturale*: l'abbreviazione sig^{le} è stata così sciolta come in *Testi lucani del Quattro e del Cinquecento* a cura di Anna Maria Perrone Capano Compagna, Napoli 1983 p. 19.

³ *che tiene legittimo successore nelli feudali*: che possiede in quanto legittimo successore nei beni feudali

⁴ *una colla*: insieme con la.

⁵ *Università*: 'il Comune, o tutto il popolo d'una città'.

⁶ *Provincia di Basilicata*: è una delle 12 province del Regno di Napoli, insieme con la Terra di Lavoro, Contado di Molise, Principato Citra, Principato Ultra, Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Calabria Citra, Calabria Ultra, Abruzzo Citra, Abruzzo Ultra. (Di Vittorio 1969, I, p. 16, nota 45).

⁷ *immediate et in capite*: direttamente, senza alcun intermediario. (Du Cange)

⁸ *particolari*: cittadini investiti d'autorità, signori (GDLI).

⁹ *per... e per*: introduce il compl. d'agente.

¹⁰ *quandocumque in perpetuum*: quando si voglia all'infinito.

¹¹ *fra tanto*: intanto, nel frattempo.

¹² *interusurio*: 'la somma che viene sottratta da un capitale quando esso viene pagato in anticipo rispetto alla scadenza dovuta, e che equivale all'ammontare degli interessi che maturerebbero rispetto al capitale nel tempo che intercorre fra l'anticipato pagamento e quello della scadenza dovuta' Più semplicemente detto interesse, come a p. 10, riga 10. (GDLI).

¹³ *alla ragione di*: con l'interesse del. (Edler)

¹⁴ *rispettive*: rispettivamente.

¹⁵ *burgensatico*: è il contrario di feudale. Si intendono dunque quelle proprietà che sono libere da obblighi e oneri feudali, quindi possesso di borghesi. (GDLI. DISC).

effetto¹, con istromento² stipulato per Notare Gioacchino Servillo di Napoli a 6 del passato mese di Gennaio di quest'anno 1719, (venne a convenzione)³ tanto esso Duca Don Oronzio in suo proprio nome da una parte, quanto dall'altra parte il Deputato utile⁴ Domenico e il Deputato utile Carmine Megale, di detta Terra Deputati dall'università d'essa, mediante la persona del Deputato utile Fabrizio di Martino loro Procuratore, Deputati come sopra alle cose infrascritte dalli sindaci⁵, eletti a⁶ cittadini d'essa convocati in pubblico Parlamento, mentre⁷ (essendosi appurata la suddetta convenzione della vendita di detta Terra a beneficio di detta Università sin dalli 12 d'ottobre dell'elasso⁸ anno 1718)⁹ la medesima Università di detta Terra di Rivello, con suo memoriale¹⁰ esponendo, la compra voleva fare¹¹: ne supplicò allora signore naturale, Vicerè e suo regio Collaterale Consiglio¹² per il suo regio assenso, il quale restò servita decretare¹³.

¹ *in effetto*: effettivamente, realmente con effetto giuridico, di legge.

² *istromento*: documento scritto, contratto.

³ *venne a convenzione*: La parentesi tonda è mia e significa che il suo contenuto è in realtà sottinteso perché già espresso, in questo caso a p. 2, riga 6. La ripetizione mi sembrava tuttavia indispensabile per facilitare la lettura.

⁴ *deputato utile*: è stata così sciolta l'abbreviazione D^u; 'deputato alle cose utili dell'Università di Rivello' (DLISA sv. deputato, sv. utile).

⁵ *sindaci*: funzionari amministrativi e giudiziari.

⁶ *eletti a*: eletti dai. Si parla ancora dei Deputati, eletti dai cittadini convocati in «pubblico Parlamento».

⁷ *mentre*: poiché; introduce una proposizione causale che spiega il motivo per il quale sono stati eletti i Deputati di cui si è appena parlato.

⁸ *elasso*: scorso, passato. (GDLI).

⁹ (...): parentetica che precisa il momento in cui il Duca don Oronzio Pinelli Ravaschiero e l'Università di Rivello decidono per la vendita della Terra: è il 12 ottobre 1718.

¹⁰ *memoriale*: cfr. p. 1, nota 3.

¹¹ *la compra voleva fare*: qui comincia la cronistoria del percorso burocratico seguito dall'Università di Rivello al fine di ottenere il consenso regio alla vendita.

¹² *Regio Collaterale Consiglio*: è stata così sciolta l'abbreviazione Reg^o Coll^e Cons^o. Il Collaterale è un organismo politico che andava distinto in tribunale prettamente politico (Collaterale Consiglio Togato), organismo consultivo del Vicerè, ed in Collaterale di Stato e Guerra (o di Cappa Corta, o di Cappa e Spada), tribunale di guerra, che consigliava negli affari militari e nella politica che li concerneva ed assumeva il governo, in tempo di guerra o di agitazione. (Di Vittorio 1969, I, p.266-267)

¹³ *restò servita decretare*: la locuzione essere o restare servito di fare qualcosa vuol dire avere la compiacenza di fare qualcosa per esaudire i desideri o assecondare le aspirazioni di qualcuno. (GDLI s.v. servito)

'Regia Camera Summarie'² provideat de decreto, si expedit, ut provideri possit de assensu; e a 29 di detto mese d'ottobre 1718, in banca dell'³attuario⁴ di detta Regia Camera Fortunato Romito, del Marchione⁵ di Giuppeto Don Francesco del Tufo, Presidente di detta Regia Camera, commissario della causa in esecuzione, di detta regia decretazione fu detto⁶, provisum, et decretum est quod de expositis in ea, capiatur Summaria informatio per actuarium cause ad finem providendi, capta informazione et servatis servandis, inteso⁷ il Regio Fisco di detta Regia Camera a 15

¹ *Regia Camera...*: La Regia Camera della Sommara provvederà all'assenso con un decreto, se necessario.

² *Regia Camera Summarie*: Regia Camera della Sommara; è l'organismo cui era affidata l'amministrazione economica del Regno. Già in epoca precedente a quella angioina esisteva un Tribunale della camera. Più tardi assunse il nome di Camera della Sommara, in quanto aveva la funzione di effettuare una prima *sommara* verifica dei conti presentati nella Tesoreria. In periodo aragonese esso era costituito da sei presidenti con a capo un Luogotenente del Gran Camerario. Il numero dei presidenti venne successivamente aumentato fino a 12 a cui bisognava aggiungere, oltre un avvocato fiscale ed un procuratore fiscale, un numero di razionali variabile da 12 a 15, ognuno addetto ad uno specifico compito o ad una branca del Real Patrimonio, ed infine un notaio. Oggetto di competenza della Sommara erano le entrate, dirette e indirette, ordinarie e straordinarie. Aveva cura di tutto quanto concerneva la difesa del regno, dalle fortificazioni alla flotta ed all'armamento. Presiedeva una serie di tribunali e di Uffici minori. Erano ancora di competenza della Sommara le cause feudali, quindi anche il pagamento del relevio. In genere oggetto dell'attenzione della Sommara era ogni causa in cui il Fisco fosse attore o convenuto. (Di Vittorio, 1969, I, pp. 11-12 e p. 269 in cui si rimanda anche a M. L. Capograssi Barbini, *Note sulla Regia Camera della Sommara del Regno di Napoli*, Napoli, 1965).

³ *in banca dell'*: al banco dell'.

⁴ *attuario*: cancelliere.

⁵ *marchione*: marchese.

⁶ *fu detto...provisiones*: stabilito e deciso circa i punti in essa esposti ciò che è scritto in minuta dall'attuario della causa per provvedere allo scopo; e, fatta la minuta, osservate le cose da osservare, inteso il Regio Fisco di detta Regia Camera il 15 ottobre millesettecentodiciotto, ne nacque decreto. Visti gli atti e le istanze del Regio Fisco dall'illustre Marchese di Giuppeto don Francesco del Tufo, Presidente della Regia Camera e Commisario della causa, e fatta una relazione alla presenza dell'illustre Marchese signor don Lupercio Mauleon, Luogotenente reggente, e degli altri signori presidenti dello stesso, sentito il Regio Fisco, la stessa Camera ha stabilito e decretato ciò che la Regia Camera dichiara, cioè a dire quanto è necessario; e le parti si rivolgono ora a Sua Eccellenza e al suo Collaterale Consiglio per l'assenso. E effettivamente il 19 ottobre 1718, dal 12 che era, nel Regio Collaterale fu fatta la Regia decretazione, una volta letto nuovamente in Regio Consiglio, a Sua Eccellenza, da parte del Barone, la predetta petizione che si porge a nome della suddetta Università supplicante, viste le minute e il decreto, che è necessario, interposto dalla Regia Camera della Sommara il 15 del corrente mese, viste le cose da vedere e considerate le cose da considerare. L'illustrissimo e eccellente signore, Vicerè, Luogotenente e Capitano Generale provvede, decide e interpone questo suo decreto sopra le dette minute e cautele scritte o da scrivere per la causa espressa in detto memoriale e parimenti conferisce autorità in forma, sebbene rispettata la forma del predetto decreto della Regia Camera della Sommara; e vengono spedite le provvisioni.

⁷ *inteso*: sentito.

ottobre di detto anno 1718, ne nacque decreto¹. Visis actis ac instantia Regii Fiscii² per Illustrem Marchionem Chiuppeti, Vostra Serenitas Dominum³ Don Franciscum del Tufo, Regie Camere Presidentem et cause commissarium, factaque per prefatum in detta Regia Camera relatione coram illustri Marchione Domino Don Lupertio de Mauleon⁴, Regente locumtenente, aliisque Dominis Presidentibus ipsius, audito Regio Fisco, fuit per Cameram ipsam provisum et decretum quod Regia Camera declarat, quod expedit et partes adeant Suam Excellentiam eiusque Consilium Collateralem pro assensu; et in effetto a 19 di detto mese di ottobre 1718 da 12⁵, in Regio Collaterale fu fatta regia decretatione, Barone⁶ lecto iterum predetto memoriali Suae Excellentiae in Regio Consilio, porrecto pro parte dicte Universitatis supplicantis, visisque minutis⁷ ac decreto, quod expedit, interposito per Regiam Cameram Summarie suo die 15 currentis mensis, visisque videndis ac consideratis considerandis. Illustrissimus et Excellentissimus Dominus Vicerex, locumtenens et Capitaneus Generalis providet, decernit atque super dictis minutis ac cautelis⁸ celebratis sive celebrandis pro causa in dicto memoriali expressa, hoc suum interponit decretum et auctoritatem pariter prestat in forma, etiam servata forma predicti decreti Regie Camere Summarie, et expedianur provisiones⁹. E a 24 di detto mese di ottobre ne furono spedite le debite

¹ *ne nacque decreto*: dipende da «a 29 di detto mese d'ottobre».

² *Visis actis ac instantia Regii Fiscii*: dunque dopo il 15 ottobre 1718.

³ Vostra Serenitas Dominum: VSD è stato così sciolto come in *Testi lucani del Quattro e del Cinquecento*, a cura di Anna Maria Perrone Capano Compagna, Napoli 1983.

⁴ Lupertio de Mauleon: Lupercio Mauleon. È il Luogotenente della Regia Camera, come si preciserà. Su di lui si può leggere qualcosa in Di Vittorio 1969, I, pp. 58-59. In questo volume si fa in particolare riferimento a due testimonianze manoscritte contrastanti sul suo operato in quanto Luogotenente della Regia Camera.

⁵ *da 12*: dal 12 ottobre che era, cioè dal giorno in cui il Duca e l'Università di Rivello decidono per la vendita. Cfr. p.3, nota 7.

⁶ *Barone*: è il Duca don Oronzio Pinelli Ravaschiero.

⁷ *minutis*: le minute. La minuta è 'la prima stesura, provvisoria e sommaria di un contratto'; dunque: viste le minute del contratto (convenzione) stipulato tra il Duca e l'Università di Rivello il 12 ottobre 1718.

⁸ *cautelis*: le cautele, cioè le 'clausole inserite al fine di prevenire la nullità, l'impugnazione, l'inadempimento del contratto' (GdG)

⁹ *provisiones*: provvisori, cioè i documenti contenenti le delibere delle autorità rispettivamente della Regia Camera della Sommaria e del Collaterale. Si dirà in seguito che vengono spediti perché siano registrati presso il Mandamento.(GDLI).

provisioni in forma presso lo scrivano di Mandamento¹ Mastellone, registrato in decretorum 11 foliis 1-2. E ottenuto per detta Università detto regio assenso, precedente decreto, quod expedit, della Regia Camera, si venne alla predetta convenzione di vendita e cessione di detta Terra di Rivello a beneficio dell'Università della medesima Terra, da detto Duca dell'Acerenza Don Oronzio Pinelli, util signore naturale della medesima Terra, salvo e riservato il regal assenso impetrando, e con espressa riserva del dominio a beneficio di detto Duca venditore, pendente il pagamento delli ducati 55 mila del prezzo e loro annui paoli² 2200. Quale Terra³ di Rivello, a 19 Febraro 1641, con instrumentaro per lo quondam⁴ Massimino Passaro all'ora notaro della Regia Corte, fu per detta Regia Corte - e per essa dall'illustre Duca di Medina allora Vicerè di questo Regno - venduta ad estinto di candela⁵ nel Regio Collaterale Consiglio a Don Daniele Ravaschiero, figlio primogenito di Don Orazio Giovan Battista Ravaschiero, Principe di Belmonte, per prezzo ed a raggione di paoli 55 mila per qualsiasi fuoco⁶, quali improntarono⁷ paoli 36 mila, e questi furon pagati: cioè per⁸ il Banco della Pietà paoli 9 mila - a complimento⁹ de paoli 30 mila -

¹ *Mandamento*: 'circostrizione giudiziaria e amministrativa' (GDLI).

² *paoli*: l'abbreviazione *pli* è stata così sciolta. Il paolo è una moneta d'argento coniata durante il papato di Paolo III (1534-49); con tale termine si designarono anche monete di altri Stati italiani ad essa equivalenti. È evidentemente il caso dei ducati del Regno di Napoli in questo momento storico. (GDLI).

³ *Quale Terra*: qui inizia un excursus storico: si fa in particolare riferimento al 19 febbraio 1641, quando la Terra di Rivello viene nuovamente infeudata; dico 'nuovamente infeudata' perché in realtà Rivello è stata la prima, fra le terre della Basilicata dopo Maratea, a riscattarsi dalla signoria feudale nel secolo XVI e ad entrare nel demanio regio. (*Aspetti della storia dei feudi in Basilicata*, in ASCL XXVII, 1958, pp. 188-189).

⁴ *quondam*: allora, un tempo. L'abbreviazione «qm» è stata così sciolta come in *Testi lucani del Quattro e del Cinquecento*, a cura di Anna Maria Perrone Capano Compagna, Napoli 1983; dunque: con un contratto (instrumentaro) stipulato da il fu Massimino Passaro, allora (all'ora) Notaio (Notaro) della Regia Corte...La ripetizione per esteso e a breve distanza, anche se in volgare, conferma la bontà dello scioglimento dell'abbreviazione.

⁵ *a estinto di candela*: all'asta. Vendere a estinzione di candela vuol dire propriamente 'vendere a chi ha fatto la maggiore offerta nel tempo necessario perché una candela accesa si spnga'. (DLISA sv. candela)

⁶ *fuogo*: fuoco, nucleo familiare.

⁷ *improntarono*: prepararono.

⁸ *per*: introduce il compl. d'agente.

⁹ *complimento*: complemento.

in aprile 1642, con fede in testa di¹ Bartolomeo d'Aquino, e per lui² al detto Principe Orazio Giovan Battista, e per lui alla Regia Cassa Militare; e altri paoli 6 mila - pagati per mezzo di detto Banco della Pietà e de Poveri di denaro - pervenuti al detto Principe Don Daniele da Andrea e Giovan Battista Iauli, con instrumentaro de 30 ottobre 1652, per lo quondam³ Notare Giovanni Carlo Piscopo di Napoli. E altri paoli 19900 furono da detto quondam Principe Giovan Battista Orazio pagati a Nisia Ferraro per la retrovendita⁴ a suo beneficio fatta d'annui paoli 1393 in oggi⁵, diminuiti di fiscali⁶ sopra la detta Università - fra quali furono paoli 14328 per lo Banco della Pietà pervenuti dal Clerico Diego Passaro - e questo oltre il capitale degl'annui 365 in oggi, diminuiti d'instrumentari⁷ sopra la medesima Università. E con detto instrumentaro de 6 gennalo⁸ 1719, stipulato per detto Notaro Gioacchino Servillo di Napoli, detto Duca Don Oronzio Pinelli, utile signore naturale di detta Terra di Rivello ha venduto e vende e aliena e per fustem iure proprio et in perpetuo⁹ ha dato e dà e assegna, cede e rinuncia alla medesima Università e suoi sindaci eletti¹⁰ e cittadini assenti, e a detto Deputato utile Fabrizio, procuratorio nomine¹¹ delli detti Deputati, in

¹ con fede in testa di: garante.

² e per lui...e per lui: e per mezzo di lui furono pagati...e per mezzo di lui furono pagati.

³ quondam: cfr. p. 5, nota 7. Anche in questo caso è sottinteso il verbo.

⁴ retrovendita: « ritrasferimento della proprietà di un bene dall'acquirente al venditore, in ottemperanza alla richiesta fatta da quest'ultimo, in base a un patto di riscatto previsto dall'originario contratto di vendita» (GDLI). Questo vuol dire, anticipando la spiegazione di quanto si dirà tra breve, che Nisia Ferraro e don Oronzio Pinelli Ravaschiero erano legati da un contratto di vendita che prevedeva la retrovendita, cioè il ritrasferimento della Terra dall'acquirente Nisia Ferraro al venditore Ravaschiero che nel frattempo (cioè prima del riscatto completo) era tenuto a pagare a Nisia Ferraro 1393 paoli all'anno, meno le tasse (diminuiti di fiscali) più 365 paoli meno le tasse di registro (diminuiti di instrumentari).

⁵ in oggi: 'fino ad oggi' oppure 'oggi' ? Io credo 'fino ad oggi', cioè fino al giorno in cui è stato pagato l'intero prezzo della Terra.

⁶ diminuiti di fiscali: cfr. nota 4

⁷ diminuiti d'instrumentari: cfr. nota 4.

⁸ gennalo: gennaio.

⁹ per fustem iure proprio et in perpetuo: per iscritto, secondo diritto e per sempre; formula giuridica che trovo attestata anche in *Testi lucani del Quattro e del Cinquecento*, a cura di Anna Maria Perrone Capano Compagna, Napoli 1983, p. 196 «per fustem iure proprio et in perpetuum vendidit, dedit, tradidit et assignavit».

¹⁰ sindaci eletti: amministrazione.

¹¹ procuratorio nomine: con la funzione di procuratore.

detto nome presente ed accettante per la¹ medesima Università, la sudetta Terra di Rivello², con³ il suo Castagneto seu Fortezza, Casa seu Palazzo, vassalli, uomini e rendite de vassalli rendenti, angari⁴, perangari, feudi, suffeudi⁵, feudatari, suffedautari, quaternati⁶ e non quaternati, nobili e rustici piani, e di tavole, rendite, censi, qualsivogliane massarie⁷, giardini, orti, taverne, osterie, tappeti, forni, montagne, vigne, arbusti, terre colte ed incolte, servitù e raggioni di servitù⁸, territori, tenimenti, comunità, usi di pascolare, gabelle, dazi, giurisdizioni di portulania⁹, di pesi e misure, ponti, pedaggi, passi, ius di piazze, boschi, gliandaggi¹⁰, erbaggi, pascoli, prati, cerqueti, castagneti, fide¹¹, diffide¹², franchizie, immunità, onori, privilegi, grazie, acque e corsi d'acque, decorsi, fiumi, paludi, pantani, fonti, molini, battindiere¹³, valchiere¹⁴, laghi, rivi, pesche¹⁵, ierze¹⁶, caccie, beni vacanti, mortizi¹⁷, difese, foreste, monti, piani, valli campesi, ius patronatus di chiese e ius di presentare in esse, si quis

¹ per la: da parte della, a nome della.

² la sudetta Terra di Rivello: dipende da « ha dato e dà e assegna [...] a detto Deputato utile Fabrizio».

³ con: segue un elenco di «corpi beni e giurisdizioni»

⁴ angari: 'prestazioni fatte al signore con o senza compenso'; in quest'ultimo caso si parla di parangaria (perangari). (DLISA sv. angaria)

⁵ suffeudi: 'feudi dipendenti da altro feudo'. (DLISA).

⁶ quaternati: si dice di grandi feudi. In Sicilia si chiamavano così quelli descritti nei Quaderni del Re. (DLISA sv. feudo).

⁷ massarie: masserizie.

⁸ raggioni di servitù: diritti di servitù. Il diritto di servitù è il 'peso che grava su un fondo servente rispetto ad un altro che è dominante'

⁹ di portulania: che riguardano la tutela delle coste, la protezione e la manutenzione di porti e arsenali. (GDLI sv. portolania)

¹⁰ gliandaggi: ghiandaggi.

¹¹ fide: 'concessioni di terreno fatte per un certo periodo per pastura e il prezzo che i pastori ne pagavano' (DLISA).

¹² diffide: significano 'le pene o i risarcimenti quando fuori del tempo stabilito si introducevano animali a pascolare'. (DLISA)

¹³ battindiere: si tratta probabilmente di strumenti usati per *follare*, cioè per battere i panni allo scopo di pulirli e restituirgli una maggiore consistenza. Si evince dal contesto in cui ricorre anche *gualchiera* (valchiere) per cui cfr. la nota successiva.

¹⁴ valchiere: follatrici. Si tratta di 'macchine per la follatura' o feltratura a cui si sottopongono i tessuti di lana. In queste macchine il tessuto «viene imbevuto di speciali sostanze e viene compresso meccanicamente in modo che le fibre si saldino fra loro, al fine di rendere il tessuto più resistente, compatto e impermeabile». (GMT sv. gualchiera. GDLI sv. follone e follatura).

¹⁵ pesche: zolle di terra. (DTC sv. pesca)

¹⁶ ierze: terreni incolti. (DTC sv. jersu).

¹⁷ beni mortizi: morticci, dalle acque stagnanti, paludose. (GDLI).

vel si que aut si qua expletis sunt¹; e al detto Duca spettano²:

[a] e loro intiero stato e non altrimenti;

[b] e - signanter³ col Banco⁴ della Giustizia e cognizione di prime e seconde cause, civili, criminali e miste; e coll'ufficio di Mastro d'atti⁵ delle seconde cause, col mero e misto imperio in tutti gl'uomini, cittadini e abitanti e confluenti in essa e che in qualunque modo verranno ad abitare in detta Terra - quattro lettere arbitrarie⁶ anco contro le vedove, pupilli⁷ e persone miserabili (essendosi dalla Regia Corte, in detto anno 1641 a 19 febraro, tempo della vendita di detta Terra, seu dal signore naturale Vicerè di quel tempo, in nome di Sua Maestà Authoritate Dominica, derogato alla disposizione della legge unica, et tot. tit.^o, cod., quando Imperator inter pupillos, viduas, et privilegiis concessis miserabilibus personis)⁸ con potestà di comporre i dilitti⁹ e commutar le contumacie e le pene da corporali in pecuniarie, sodisfatto prima alla parte lesa, con tutte le clausole privative, di modo che niun ufficiale regio né baronale possa pretendere d'esser conosciuto né intromettersi nelle cause e delitti commessi per gl'abitanti e confluenti in detta Terra e suo territorio, anco di dilitti commessi fuori del territorio, prout iuris¹⁰;

[c] ¹¹e con facultà di creare capitani, giudici, assessori, erari, barricelli e altri

¹ si quis... expletis sunt: se... vengono soddisfatte.

² e al detto duca spettano: segue un elenco alfabetico che ha lo scopo di facilitare la lettura di un periodo così lungo. Io aggiungerei «al presente», cioè attualmente, come si preciserà solo a p. 11, riga 11, vale a dire fino a quando non cominceranno a «decorrere li frutti ed entrate della detta Terra» (cfr. p. 12, riga 3).

³ signanter: signatamente.

⁴ Banco: tribunale (GDLI).

⁵ officio di Mastro d'atti: ufficio di Mastro d'atti, Mastrodattia, cioè a dire l'istituzione che cura la ricezione, la registrazione e la custodia degli atti e si incarica di funzioni giudiziarie in sostituzione del giudice. (GDLI sv. mastrodatti).

⁶ lettere arbitrarie: 'istruzioni con le quali si concedeva la facultà di commutare le pene afflittive in pene pecuniarie' (GDLI).

⁷ pupilli: orfani.

⁸ (...): parentetica di tipo causale; dunque: poiché la Regia Corte aveva disposto diversamente dalla norma esistente, senza però violarne i principi generali (essendosi derogato alla disposizione della legge unica).

⁹ dilitti: delitti.

¹⁰ prout iuris: come di diritto.

¹¹ e con...: insieme con; dunque l'elenco dei corpi, giurisdizioni e beni di cui si parla a p. 8 (cfr. nota 3) spettano attualmente al Duca (e al detto Duca spettano) insieme con. Seguono 4 punti che

qualsivogliano ufficiali in detta Terra e suoi membri, e quelli ammovere¹;
[d] e sotto la medesima parola signanter², colli infrascritti altri corpi: cioè annui paoli 1079, 2 di fiscali³ col di loro capitale⁴ sopra detta Università; annui paoli 365 d'instrumentari⁵ col di loro capitale sopra la medesima; l'ultra usum nelli pascoli nel monte di Sireno e foresta di gliande della Valle; la ramiera e terra adiacente; la Valchera⁶; la Mazzaconera; il tappeto d'olive; il palazzo nella piazza grande; il casino dirimpetto a quello di cinque membri; altra casa delli commissi⁷ in detto luogo; sei membri di casa nella Villa del Bosco; il lago di Sireno colla torre e Casa di barca e sesto di Niviera; ed altri annui paoli 240 che corrisponde la stessa Università per osservanza de privilegi e altro;

[e] e con tutte l'altre rendite - tanto in denari e grano, quanto altrimenti consistenti beni, membri, entrate, raggioni, giurisdizioni e corpi, burgensatici e feudali, chiamati con qualsivoglia vocabolo e esistenti in detta Terra, sue pertinenze, territorio e ristretto - e al detto Duca, utile signore naturale di quella, spettanti in virtù di dette cautele, e per⁸ li predecessori di esso Duca e per il medesimo Duca anco per titolo particolare acquistati e ad esso competenti in virtù di loro cautele e privilegi e altrimenti in qualsivoglia modo, raggione, titolo, consuetudine, prescrizione e causa qualsiasi si qui vel si que aut si qua expletis sunt come si è detto di sopra; (e con che⁹ non sia tenuto a cos'alcuna¹⁰ il detto Duca, in difetto e mancanza di detti beni e corpi, anco sub verbo signanter, niente affatto il detto Duca a sé, suoi eredi e successori o a chiunque altro ha ritenuto¹¹, o riserbato, né ha voluto che resti riserbato della detta

continuo a sottolineare con un elenco alfabetico.

¹ *ammovere*: rimuovere dall'incarico.

² *e sotto la medesima parola signanter*: e ancora signantemente.

³ *fiscali*: cfr. p.7, nota 4.

⁴ *col di loro capitale*: cioè dei corpi sottoscritti (colli infrascritti altri corpi).

⁵ *instrumentari*: cfr. p. 7, nota 4.

⁶ *Valchera*: è anche una «contrada di Trebisacce (CS): 'gualchiera'» (DIOC).

⁷ *commissi*: procuratori.

⁸ *per*: introduce il compl. d'agente.

⁹ *e con che*: con la qual cosa, dunque nonostante tutte le cose che si sono appena concesse.

¹⁰ *non sia tenuto a cosa alcuna*: non sia tenuto a far nulla.

¹¹ *ha ritenuto*: proposizione con valore causale; dunque: dal momento che il Duca non ha ritenuto (niente affatto il detto Duca)

Terra sua giurisdizione, corpi, entrate e beni, ut supra venduti; mentre tutto ha voluto che sia venduto o trasferito alla detta Università e non solamente, si ha riserbato e riserba esso Duca li crediti de nomi de debitori particolari e non descritti di sopra, da poterseli esiggere¹, come infra si dirà, ma con speciale però obbligazione e ipoteca della stessa Terra e suoi corpi e beni a beneficio di detto Duca, pendente però il pagamento di detti paoli 55 mila intiero prezzo predetto e loro predetti annui paoli 2200);

[f] e con quelle cose ancora che sono demanio in demanio, di servizio in servizio, di feudo in feudo e di burgensatico in burgensatico - non mutata in cos'alcuna la natura del feudo, tali però quali e di qual modo e forma se e conforme esso Duca e i suoi predecessori meglio e più pienamente hanno avuta, tenuta e posseduta la detta Terra colli corpi e altro ut supra venduta - ed al presente esso Duca l'ha, tiene e possiede e la potrebbe avere, tenere e possedere in vigore de suoi privilegi e cautele, e altrimenti in qualsiasi modo, ragione, titolo, consuetudine, prescrizione e causa qualsiasi, il tenor de quali privilegi e cautele s'abbia per inserito². Franca, libera e esente la detta Terra³ - con suoi beni, membri, corpi, entrate, raggioni, giurisdizioni e intiero stato - e per franca e libera da ogni e qualsivoglia vendita, alienazione, donazione, maggiorato⁴, fidecommesso⁵, purificato seu purificando contratto⁶, debito, legato⁷, peso, censo, rendite, servitù, cessione, sommissione⁸, obbligazione e ipoteca - col peso però del feudal servizio, seu adoa⁹ dovuta alla Regia Corte, o altro che fosse,

¹ *da poterseli esiggere*: in modo da poterli pretendere di diritto.

² *s'abbia per inserito*: si consideri inserito. Qui termina l'elenco alfabetico.

³ *Franca, libera e esente la detta Terra...cominciati*: la suddetta Terra si intende franca, libera e esente... una volta cominciati (cominciati; cfr.p. 12, riga 3).

⁴ *maggiorato*: 'è un modo di trasmissione del feudo, secondo il quale, in virtù di un apposito atto, quel feudo è reso in tutto o in parte indisponibile e vincolato'. (GDLI).

⁵ *fidecommesso*: è in questo caso un sinonimo di maggiorato, come quelli che seguiranno. Il fidecommesso è in effetti 'un atto giuridico con cui un bene si affida alla fede di qualcuno', dunque si vincola in qualche modo.(GDLI).

⁶ *purificato seu purificando contratto*: 'contratto stipulato o da stipulare'

⁷ *legato*: 'atto giuridico con il quale si attribuisce a un soggetto un bene determinato'.

⁸ *sommissione*: 'obbligo di vassallaggio'. (DLISA)

⁹ *seu adoa*: o adoa, altrimenti detto adoa. L'adoa è 'un tributo dovuto al feudatario e consistente in un pagamento di denaro sostitutivo del servizio militare che una volta si compiva in favore del sovrano'. Si trattava di uno dei tributi « pagati in rate quadrimestrali dalle università sulla base del numero dei fuochi di cui era composta ognuna di esse». Il numero dei nuclei familiari era rilevato periodicamente, benché i sistemi di numerazione non fossero perfetti e le università cercassero di

se li debbia¹ per natura del feudo, per ragione del maggiore e supremo dominio di tutto il passato sin oggi e in futurum, quali pesi è convenuto che restino a carico della detta Università - cominciati a decorrere² li frutti ed entrate della detta Terra, suoi corpi, beni, raggioni, giurisdizioni e altro, ut supra venduto a beneficio della detta Università, dal primo del mese di settembre del passato anno 1718 inclusivamente in avanti e in futurum e questo per convenuto e finito prezzo di detti paoli 55 mila di carlini d'argento³, quali non solo detti Deputati utili Domenico e Carmine Megale - Deputati della medesima Università, interveniente per essi il detto Deputato utile Fabrizio de Martino - una ancora col⁴ Deputato naturale Nicola del Porto, Procuratore di più particolari cittadini di detta medesima Università, nel proprio privato e principal nome e di ciascheduno d'essa insieme hanno promesso e promettono e s'obbligano nelli nomi sudetti e insieme al detto Duca intieramente darli e pagarli qui in Napoli li detti paoli 55 mila, intiero prezzo di detta Terra con suoi corpi, giurisdizioni e beni al medesimo Duca, quandocumque alla detta Università e suoi del Reggimento e cittadini presenti e futuri piacerà e parerà, senza darsi veruna prescrizione di tempo; e fra tanto corrispondere e pagare a detto Duca e suoi eredi e successori - per loro interesse - annui docati duemiladuecento semestratim, alla ragione del quattro per cento, qui in Napoli, dal primo del detto mese di settembre del passato anno millesettecentodieceotto in avanti: cioè annui docati duemila e cento in denari contanti - e fare il primo pagamento de docati mille e cinquanta per il primo semestre all'ultimo del mese di febraro del corrente anno 1719, e la seconda paga del

nascondere il vero numero dei fuochi in base al quale veniva fissato il valore della quota che l'università era tenuta a pagare. Nell'ambito dell'università era comunque la sua amministrazione a calcolare il reddito di ciascuna famiglia e quindi a stabilire proporzionalmente il tributo da applicarvi. (A. Di Vittorio 1969, I, p. 13).

¹ *se li debbia*: le si debba [alla Regia Corte].

² *cominciati a decorrere*: una volta cominciati a computarsi [li frutti ed entrate della detta Terra, suoi corpi, beni, raggioni, giurisdizioni e altro] (GDLI sv. decorrere). Dipende da «Franca, libera e esente»; il verbo è, come spesso, sottinteso: la suddetta Terra di Rivello (la detta Terra) si intende non vincolata (franca, libera e esente), una volta cominciati a computarsi (decorrere)...

³ *paoli 55 mila di carlini d'argento*: stessa formula in *Testi lucani del quattro e Cinquecento* a cura di Anna Maria Perrone Capano Compagna, Napoli 1983, p. 217-218: «ducatos mille et septem de carlenis argenti».

⁴ *una ancora col*: ma anche insieme con il.

secondo semestre di simili docati mille e cinquanta farla all'ultimo d'agosto del medesimo corrente anno millesettecento e diecenove - e gl'altri annui docati cento - complimento di detti annui docati duemila e duecento, interusurio di detti docati cinquantacinquemila, intiero prezzo predetto - darne e consignarne qui in Napoli al detto Duca, siccome detti Procuratori hanno similmente promesso e si sono obligati, a tutte spese di detta Università e cittadini insieme cantara¹ quattro di salami d'ogni bontà e perfezione, mercantibili e ricettibili²: cioè cantara due di lardo e cantara due di presciutti, secondo si fanno in detta terra di Rivello nel mese di marzo di ciascheduno anno, franche di portatura³, gabella ed altro, con fare la prima consegna di dette cantara quattro di salami nel mese di marzo del detto corrente anno millesettecento e diecenove, e così da indi in poi ed in perpetuo continuare e fare li pagamenti e consegne di detti annui docati duemila e duecento in danari e salami ut supra. E dal pagamento, seu pagamenti e consegne sudette non mancare per qualsiasi ragione, occasione o causa, e senza escomputo⁴, diminuzione seu defalcazione alcuna, ancorchè dovesse farseli di ragione⁵, tanto per causa di peste, guerra - il che Dio non voglia - quanto per qualsiasi altro impedimento o caso fortuito, divino seu umano. Franchi⁶ li detti annui docati duemila e duecento da ogni e qualsivoglia peso⁷, spesa e contribuzione imposta o imponenda per qualsivoglia causa nessuna affatto esclusa, quali pesi tutti è convenuto che restino a carico di detta Università, nonostante che per decreti e banni⁸ generali di qualsivoglia tribunale superiore fusse ordinato che detti pesi e contribuzioni vadano a danno del creditore esentandone il debitore. E mancandosi per detta Università dal pagamento di detti annui docati duemila e cento

¹ *cantara*: dipende da «darne» (riga 4). 'Misura di peso anticamente in uso in molte regioni italiane e valeva Kg 47,11 ad Alessandria, Kg 49,44 ad Ancona, Kg 79,34 a Catania e Palermo, Kg 47,65 a Genova' (GDLI sv. cantaro)

² *mercantibili e ricettibili*: commerciabili, che si vendono e si comprano.

³ *franche di portatura*: senza spese di trasporto.

⁴ *escomputo*: 'detrazione'.

⁵ *ancorchè...di ragione*: anche se dovesse farlo a ragione.

⁶ *franchi* ...: si intendono franchi...

⁷ *peso*: è in generale 'quel che il cittadino era obbligato a fare per il signore, con la persona o con la roba'. (DLISA).

⁸ *banni*: bandi.

in danari per due semestri continui e della consegna di dette cantara quattro di salami in ciascheduno mese di marzo (cifra pregiudizio¹ di poter detto Duca venditore aggere² contro detta Università e particolari cittadini³, in solitum⁴ seu contro tutti o parte d'essi, per la consecuzione di detti annui docati duemila e cento e cantara quattro di salami, colla potestà di variare a suo arbitrio e libera volontà e de suoi eredi e successori in infinitum, senza che se li⁵ possa opponere, doversi⁶ prima escutere un debitore⁷ che un altro, e sopra⁸ tutti li beni ed effetti di detta Università e particolari cittadini, e sopra la medesima Terra ed altri censi, ut supra venduti, e sopra li corpi feudali della medesima Università ed altri effetti di detti particolari, con potestà di variare e rivariare ad arbitrio di detto Duca) sia tenuta detta Università⁹ e suoi particolari cittadini e ciascuno di loro in solitum, siccome¹⁰ li Procuratori della medesima hanno promesso e promettono subito,

[a] e¹¹ in sola volta intieramente dare e pagare qui in Napoli al detto Duca li detti docati cinquanta cinquemila, prezzo della detta Terra, una colla¹² rata dell'annualità sino allora decorsa, danni, spese ed interesse, nonostante che il pagamento di detti docati cinquantacinquemila si è promesso quandocumque; quale dilazione in detto caso s'intenda ristretta e brecciata, anzi subito finita e estinta;

¹ *pregiudizio*: di pregiudizio, che costituisce impedimento.

² *aggere*: agire.

³ *particolari cittadini*: proprietari privati.

⁴ *in solitum*: in solidum, insieme.

⁵ *se li*: gli si.

⁶ *doversi*: in merito al fatto di doversi. Dipende da «con potestà di variare a suo arbitrio» che introduce una serie di compl. di argomento; dunque il Duca ha la facoltà di decidere sui punti che seguiranno.

⁷ *escutere un debitore*: «sottoporre a esecuzione forzata il patrimonio o i singoli beni del debitore». L'esecuzione è «l'atto giuridico col quale si eseguono i giudicati, contro le cose con pignoramenti, sequestri di beni e simili; o contro le persone con catture e anche col supplizio della morte». (GDLI. DLISA).

⁸ *sopra*: dipende da «con potestà di variare a suo arbitrio».

⁹ *sia tenuta detta Università*: dipende da «e mancandosi dal pagamento» (p.13, riga 22); dunque nel caso in cui manchi dal pagamento, la suddetta Università ...sia tenuta a: segue un elenco alfabetico che ha lo scopo di facilitare la lettura di un periodo così lungo.

¹⁰ *siccome*: così come.

¹¹ *e*: si tratta di un pleonasma.

¹² *una colla*: insieme con la.

[b] e colla¹ potestà e plenaria facultà, quatenus² ad esso Duca spetti, di reintegrare, riavere, e acquistare qualsiasi beni, burgensatici e feudali, giurisdizioni azioni, entrade, vassalli, ed altre cose qualsivogliano spettanti a detta medesima Terra, e ad esso Duca, che fossero stati e fossero della stessa Terra e sue ragioni indebitamente alienate, conceduti, occupati, illecitamente detenuti, dismembrati, seu distratti³, o devoluti per mortilizi seu gentilizi⁴, e per qualsivoglia altra causa, una colli frutti decorsi e dovuti delli stessi beni ed entrade reintegrande, li quali frutti cedano⁵ a beneficio d'essa Università;

[c] e etiam colla potestà di rivocare⁶, in virtù della Costituzione del Regno Constitutionem Dive Memorie, qualsiasi alienazioni fatte de beni, entrade, raggioni⁷ e giurisdizioni feudali, circa la quale predetta potestà di reintegrare e rivocare esso Duca ha totalmente ceduto e trasferito ad essa Università tutta la sua potestà e raggioni tali quali li competono (e non altrimenti verum si è per special patto convenuto che esso Duca non sia tenuto in cos'alcuna⁸ ad essa Università, né ad altra qualsiasi persona, per causa di detta reintegrazione e revocazione⁹, anzi da quella l'istessa Università sia tenuta cavarlo indenne e illese, e¹⁰ ha promesso esso Duca alla medesima Università la defensione ed evizione¹¹ di detta Terra venduta con suoi corpi, giurisdizioni e beni da esso medesimo Duca e suoi predecessori e da chi avesse

¹ e colla: e insieme con; dunque, qualora manchi dal pagamento, la suddetta Università sia tenuta ad osservare il punto [a] insieme con i punti che seguono.

² quatenus: finché.

³ distratti: divisi, frazionati.

⁴ devoluti per ...gentilizi: trasferiti in quanto ereditari o trasferiti dagli eredi, alla morte del possessore. (GDLI; sv. gentilizio)

⁵ cedano: siano ceduti, lasciati.

⁶ di rivocare: è una facultà spettante al Duca nel caso in cui l'Università di Rivello manchi dal fare i pagamenti.

⁷ raggioni: diritti.

⁸ non sia tenuto in cosa alcuna: non possa ingerirsi in cosa alcuna.

⁹ reintegrazione e revocazione: dunque il contratto di vendita prevede il trasferimento della facultà di revocare e reintegrare all'Università di Rivello; il Duca non può pertanto ingerire in cosa alcuna che riguardi l'Università e i suoi abitanti. Recupererà tale potestà soltanto nel caso in cui l'Università manchi dai pagamenti.

¹⁰ e: mentre.

¹¹ defensione e evizione: 'la richiesta e il conseguimento del possesso su un bene attraverso un'azione giudiziale in cui il precedente possessore (l'Università di Rivello, in questo caso) viene

causa da essi, e ciascheduno d'essi tantum, e non altrimenti, esclusi tutti altri casi d'evizione, anche a rispetto de corpi, forse mancanti ed entrate diminuite e loro esigibilità, e sotto la parola signanter, ut supra, venduti, nelli quali casi, e in ciascheduno d'essi, detto Duca e suoi eredi non restino tenuti in cosa alcuna, ma in caso d'evizione generale¹) esso Duca cede alla medesima Università tutte le sue ragioni, contro la Regia Corte da chi ha causa esso medesimo Duca.

E si è per special patto convenuto che², pendente il pagamento delli sudetti docati cinquantacinquemila, intero prezzo predetto, e loro predetti annui docati duemila e duecento, la predetta Terra di Rivello - con suoi beni, membri, corpi, entrate, giurisdizioni e intero stato, sempre e in ogni futuro tempo pendente sodisfazione predetta - e li corpi, e entrate de particolari cittadini specialmente obbligati al pagamento di quelli restino, e siano specialmente obbligati e ipotecati, conforme detti Procuratori in detti nomi hanno quelli e quelle con suoi corpi e beni specialmente obbligata³ ed ipotecata a detto Duca, con privilegio e beneficio di prelazione⁴ a qualsivoglia altre persone e creditori d'essa medesima Università, anche anteriori e privilegiati di qualsivoglia privilegio, anche nel corpo dell'una e dell'altra legge chiuso⁵ o da chiudersi per maggior cautela di detto Duca per la consecuzione di detti docati cinquantacinquemila, intero prezzo predetto, e loro annui docati duemila e duecento, con tutti danni, spese ed interessi;

privato del possesso o del diritto sul bene'. (GDLI).

¹ *Ma in caso d'evizione generale*: ma soltanto in caso di evizione (evizione) generale, che si verificherà qualora la comunità di Rivello mancasse dal pagamento dell'annualità e del capitale dei 55000 ducati, intero prezzo della Terra. Si precisa dunque con una parentetica l'unico caso in cui l'Università di Rivello perde il diritto di difesa ed evizione che pure il Duca le ha ceduto insieme a tutti i suoi diritti (ragioni) al momento della vendita.

² *E si è per special patto convenuto*: qui comincia la descrizione dell'ipoteca speciale cui è stata sottoposta la Terra di Rivello, descrizione cui seguono tre clausole sottolineate dall'a capo e dal rientro della prima riga, contenenti rispettivamente: 1) beneficio di prelazione del Duca in caso di vendita; 2) risoluzione di pretese del passato; 3) risarcimento da parte dell'Università in vece dei debitori particolari, nel caso in cui questi siano falliti (decotti).

³ *obbligata*: 'sottoposta a un vincolo di indisponibilità per garanzia di un debito' (che in questo caso è stato contratto dall'Università); pignorata, ipotecata.

⁴ *beneficio di prelazione*: 'preferenza di una persona (in questo caso del Duca) nell'acquisizione di un bene'. (GDLI).

⁵ *chiuso*: incluso; dunque anche se fosse contenuto nel corpo di una legge, cioè anche se se ne facesse oggetto di una disposizione di legge.

[1] e in caso di vendita della medesima Terra, in quella sia e debba essere sempre preferito il medesimo Duca e suoi eredi, pendente però la soddisfazione di detto prezzo;

[2] con essersi convenuto che le pretensioni di Popa¹ Vigorito circa la restituzione a suo beneficio d'un tappeto e suoi frutti percepiti resti a carico della medesima Università, con cavarne esso Duca indenne e illeso; come anche certe pretensioni, che si pretendevano da detta Università contro detto Duca, circa il legato a suo beneficio fattoli dal Principe di Belmonte Don Daniele Ravaschiero e dal marchese di Galatone Don Benedetto Pinelli, e da detto Duca, contro detta Università, per li beni feudali posseduti dalla medesima Università, tali pretensioni dell'una e l'altra parte restano compensate²;

[3] e con potestà al Duca riserbata d'esigersi li suoi nomi de debitori della medesima Terra, e quelli siano e fussero decotti³, esserne tenuta la medesima Università alla refezione⁴ al medesimo Duca di quelli che⁵ siano decotti e impotenti; e con altri patti, promesse e clausole e perciò si sono obligati tutti li beni e raggioni anche feudali e titolati di qualsivoglia titolo, presenti e futuri d'esso Duca e della medesima Università, siccome più ampiamente apparisce dal predetto instrumento, sopra ciò stipulato per detto Notaro Gioacchino Servillo di Napoli, detto di 6 Gennaro millesettecento e diece nove, al quale s'abbia relazione e il suo tenore⁶ s'abbia per⁷ inserito. E intendendo⁸ l'Università predetta della Terra di Rivello la medesima Terra - suoi corpi, giurisdizione e beni, come sopra da detto Duca ad essa medesima Università venduta e per essa acquistata - esser ammessa al regio demanio e

¹ Popa: Pope.

² *restano compensate*: risultano estinte. La compensazione è 'un modo di annullare obbligazioni quando queste siano reciproche' (GDLI sv. compensazione).

³ *decotto*: «fallito» (GDLI)

⁴ *refezione*: risarcimento. (GDLI)

⁵ *di quelli che*: da parte di quelli che, dunque in vece di quelli che sono falliti (decotti).

⁶ *il suo tenore*: cioè il suo contenuto di legge.

⁷ *s'abbia per inserito*: si consideri inserito, dunque tale da avere effetto di legge.

⁸ *intendendo*: volendo.

quella intestare¹ a Domenico Mileo, cittadino della medesima Università, sicome² altri corpi, anche feudali della medesima Università, posseduti in quella in testa di³ Geronimo Cascello, e n⁴ ha pagato la medesima al Regio Fisco li quindemi e li rilevi⁵, così per la morte di detto Geronimo Cascella, come de suoi descendenti. Supplicano perciò Vostra Eminenza, si degni in nome di Sua Cesarea e Cattolica Maestà, assentire e prestare il suo e Regio Assenso a tutte le cose predette e a ciascuna d'esse, per quanto tocca:

[a] ⁶Alle cose feudali e signantemente alla predetta vendita, liberamente e senza patto di retrovendere per esso Don Oronzio Pinelli Duca dell'Acerenza, utile signore naturale di detta Terra di Rivello fatta della medesima terra - con Palazzo, uomini, vassalli, beni, membri, corpi, entrade, raggioni, giurisdizioni civili, criminali e misti di prime e seconde cause e coll'intiero loro stato- e di tutti gl'altri suoi corpi, beni, entrade, raggioni e giurisdizioni spettanti ad esso Duca, anco per titolo particolare, anche sotto la parola signanter, come di sopra espressi; con detta potestà di reintegrare e rivocare, e con dette cessioni de raggioni per detto effetto, per detto convenuto prezzo di paoli 55 mila, come di sopra;

[b] Al predetto obbligo per essa Università, mediante suo Procuratore fatto per detti paoli 55 mila -intiero prezzo della vendita di detta Terra di Rivello, suoi corpi, giurisdizioni e beni- a beneficio di detto Duca e suoi eredi e successori, e delli predetti annui paoli 2200: cioè annui paoli 2100 d'essi in danari, e per l'altri annui paoli 100 in quattro cantara di salame;

[c] Alla sudetta speciale ipoteca, per essa Università, mediante suo Procuratore, a beneficio di detto Duca fatta della predetta Terra, con suoi corpi giurisdizione e beni, con privileggio di prelazione a qualsivoglia altri suoi creditori, pendente la

¹ *intendendo...essere ammessa...intestare*: volendo...che sia ammessa...e che sia intestata. Il soggetto dell'infinitiva è naturalmente la Terra di Rivello (la medesima Terra).

² *sicome*: così come.

³ *in testa di*: nella persona di.

⁴ *Abrasioni che non consente la lettura*.

⁵ *li quindemi e li rilevi*: 'le tasse di successione' si direbbe oggi, cioè i contributi che l'Università corrisponde al Fisco in quanto nuova intestataria della Terra di Rivello. (GDLI)

⁶ L'elenco alfabetico è mio.

sodisfazione di detti paoli 55 mila, intiero prezzo predetto e loro predetti annui paoli 2000 come come di sopra;

[d] nec non¹ alla detta obbligazione fatta, e altre di nuovo a maggior cautela facendo (quandocumque si facessero, una o più volte impetrato il presente regio assenso, di tutti li beni e raggioni feudali e titolati di qualsivoglia titolo presente e futuri d'esso Duca Don Oronzio e della medesima Università, e di ciascheduno d'essi rispettive, ut supra) per maggior cautela della medesima Università per² la defensione e evizione di detta Terra e suoi corpi, entrade, giurisdizioni e beni, potestà di reintegrare e altro per³ esso Duca venduteli, con promessa dell'evizione da esso⁴ medesimo Duca e suoi predecessori, ut supra; e cosi anche per maggior cautela di detto Duca per la consecuzione (di detta Università⁵, posterì e successori nella medesima, e in specie sopra le rendite ed entrade, etiam feudali, di detta Terra) delli predetti⁶ annui docati duemila e duecento e loro predetto intiero prezzo capitale di paoli cinquanta cinquemila, con tutti danni, spese ed interessi per essa Università patissero⁷ e si facessero⁸ in caso d'inosservanza giusta la⁹ forma di dette cautele celebrate e altre forse celebrande¹⁰, anco per mano d'altri Notari;

¹ nec non...e: (per quanto tocca) non solo...ma. La frase principale è ancora «Supplicano perciò Vostra Eminenza, si degni [...] assentire e prestare il suo [...] assenso a tutte le cose predette e a ciascuna d'esse, per quanto tocca». (cfr. p. 18, riga 5).

² per: introduce il compl. di limitazione: dunque limitatamente alla difesa (defensione) ed evizione (evizione) della Terra di Rivello.

³ per: introduce il compl. d'agente. Il Duca ha ceduto all'Università il diritto di difesa (defensione), e di evizione (evizione) della Terra di Rivello e la facoltà di riavere nuovamente (potestà di reintegrare) le alienazioni fatte ma con la facoltà di togliere la Terra di Rivello a chi la possiede (con promessa dell'evizione) concessa al Duca, come si dice più diffusamente a p.15, nella parentetica del punto [c], (cfr. nota 9), nel caso in cui la comunità di Rivello mancasse dal pagamento dell'annualità e dell'intero capitale dei 55000 ducati, intiero prezzo della Terra.

⁴ da esso: da parte di esso.

⁵ di detta Università: da parte di detta Università.

⁶ delli predetti: dipende da «consecuzione»: dunque per il conseguimento dei predetti ducati.

⁷ per essa Università patissero: che potessero (eventualmente) essere patiti da essa Università.

⁸ e si facessero: sono ancora sottintesi «i danni».

⁹ giusta la: introduce un compl. di limitazione: dunque limitatamente all'inosservanza delle clausole apposte e che eventualmente si apporranno.

¹⁰ celebrande: nel documento si legge «celebrate»; l'errore di ripetizione è confermato nella p. successiva, quando lo stesso contenuto è espresso in latino.

[e] e' a tutti li predetti ed altri patti, promesse, rinuncie e clausole apposte per l'obbligo² di esso Duca e suoi beni, anco feudali, e anco della medesima Università rispettive, ut supra, precari³ e costituiti⁴ in quelle apposte ed apponende.

Così anche per parte di detta Università di Rivello si supplica sia ammessa al regio demanio e la medesima Terra di Rivello, con suoi corpi, giurisdizioni e beni intestare a⁵ Domenico Mileo, cittadino della⁶ medesima terra, avendo tutto il tenore delle cautele sudette ex certa scientia per expresse, e mandi se ne spedischi⁷ regio privilegio in forma Regie Cancellerie, ut Deus p⁸ super quo quidem preinserto memoriali fuit per Nos provisum in hunc modum uti fiat in forma, quo ad ea bona, in quibus habet successores. Mazzaccara⁹ Reggente¹⁰, Alicave Reggente, Giovene¹¹ Reggente, Falletti¹² Reggente provisum per Suam Eminentiam Neapoli die trigesima mensis 8bris millesimo septingentesimo decimo nono; Ioannes Antonius Athenasius regio a

¹ e continua l'enumerazione. Si sottintende «per quanto tocca».

² *obligo*: bisogno. (GDLI).

³ *precari*: cioè destinati a durare per un dato periodo di tempo, vale a dire fino a quando non si sarà versato l'intero capitale dei 55000 ducati. Si tratta dei «patti, promesse, rinuncie e clausole» di cui si è appena parlato.

⁴ *constituti*: costituiti.

⁵ Si *supplica intestare a*: si supplica che venga intestata a. Il soggetto dell'infinitiva è naturalmente la Terra di Rivello.

⁶ *della*: si ripete due volte. La prima volta è una *parola di richiamo* perché a fine pagina.

⁷ *se ne spedischi...et signanter*: se ne spedisca il privilegio regio in forma alla Regia Cancelleria affinché lo metta in forma come è stato stabilito da noi, in questo modo, in quanto a quei beni in cui si hanno eredi. Mazzaccara Reggente, Alicave Reggente, Giovene Reggente, Falletti Reggente, Giovanni Antonio Atenasio Cancelliere Regio, l'illustre Duca S. Di Nicola e l'illustre Duca Di Lauria non intervennero,[...] De Miro assente, è stato stabilito da Sua Eminenza a Napoli il 13 ottobre 1719 che gli atti che espongono gli interessi dei sudditi regi meritano la grazia dell'esaudimento, in considerazione della sincera devozione e della fiducia delle parti predette, con il tenore delle cose decise consapevolmente e con compiacenza al decreto speciale, a tutti i suddetti e a qualsivoglia cosa degli stessi, per quanto tocca alle cose feudali e signatamente a:

⁸ *Deus p*: probabile invocazione. L'abbreviazione non è stata sciolta.

⁹ *Mazzaccara*: di lui trovo notizie in G. Ricuperati, *Napoli e i Vicerè austriaci 1707-1734*, in *Storia di Napoli*, Napoli 1976, p. 360. Si tratta probabilmente di un certo Tommaso Mazzaccara, prima Eletto del Popolo, fiscale di Camera, poi reggente del Collaterale e per un certo periodo Grassiero. Era un esponente del ceto civile.

¹⁰ *Reggente*: l'abbreviazione R= è stata così sciolta perché questo è il termine con il quale venivano indicati i membri del Collaterale.

¹¹ *Giovene*: è citato prima insieme a Tommaso Mazzaccara e altri potenti membri del Collaterale nel 1714; poi ancora insieme a Mazzaccara in quanto reggenti in G. Ricuperati, *Napoli e i Vicerè austriaci 1707-1734*, in *Storia di Napoli*, Napoli 1976, p.374 prima, pp.394-95 poi.

¹² *Falletti*: è probabilmente il Giacinto Falletti di cui si parla nella già citata *Storia di Napoli*, Napoli

mandatis Scribae illustris Ducis S. Nicolai et illustris Ducis Lauriae¹ non interfuerunt, [...] Regio de Miro² absens: Nos vero subiectorum regionum acta compendia gratis effectibus regio de prosequentes, pro consideratione quoque sinceræ devotionis et fidei partium prædictarum, quæ merito in his, et longe maioribus exauditionis gratiam rationabiliter promeretur tenore igitur præsentium certa nostra scientia deliberate, et consulto ex gratia speciali omnibus supradictis, et cunctis ipsorum, quatenus feudalia tangantur, et signanter³:

[a] Prædictæ venditioni, libere et absque pacto retrovendendi per ipsum illustrem dominum Oronium Pinelli Ducem Acerentiae, utilem dominum dictæ Terræ Rivelli factæ metipsæ Terræ - cum Palatio, omnibus, vaxallis, bonis, membris, corporibus, introitibus, iuribus, iurisdictionibus⁴ civilibus, criminalibus et mixtis, primariis et secundariis causariis, et cum integro coris statu - cum omnibus aliis suis corporibus, bonis, introitibus, iuribus et iurisdictionibus spectantibus eidem illustri Duci, etiam titulo particulari, etiam sub verbo signanter, ut supra expressis; cum⁵ dicta potestate reintegrandi et revocandi, et cum dicto iurium cessionibus pro dicto effectu, pro dicto convento pretio pauli quinquaginta quinque millium, ut supra;

[b] Prædictæ obligationi per ipsam Universitatem factæ, mediante suo Procuratore factæ pro dictis paulis quinquaginta quinque millium - integri pretii venditionis dictæ Terræ Rivelli, suorum corporum, iurisdictionum et bonorum in beneficium dicti illustris Ducis suorumque heredum et successorum, et predictorum annualium paulorum bismille biscentum, scilicet annuali paulorum bismillecentum ipsorum in pecuniâ, et pro aliis annualibus paulis centum in quatuor cantara salariorum;

[c] supra dicti speciali hipoteca per ipsam Universitatem, mediante suo Procuratore,

1976 a p. 370.

¹ *Dux Lauriae*: duca di Lauria, citato membro del Collaterale a p. 360 di G. Ricuperati, *Napoli e i Viceré austriaci 1707-1734*, in *Storia di Napoli*, Napoli 1976.

² *De Miro*: probabilmente Vincenzo de Miro di cui si legge in G. Ricuperati, *Napoli e i Viceré austriaci 1707-1734*, in *Storia di Napoli*, Napoli 1976, p. 360.

³ *et signanter*: per la traduzione cfr. l'elenco alfabetico alle pp. 18-20, contiene la versione italiana del testo che qui si dà in latino.

⁴ *iurisdictionibus*: la -i- è stata integrata.

⁵ *Cum*: la -m è stata integrata.

in beneficium dicti illustris Ducis facte predictae Terre, cum suis corporibus, iurisdictionibus et bonis, cum privilegio prelationis quibus vis¹ aliis suis creditoribus, pendente satisfactione dictorum paulorum quinquaginta quinque millium, integri pretii predicti eorumque predictum annualium paulorum bismille biscentum ut supra;

[d] nec non dicte obligationi facte aliisque denuo ad maiorem cautelam faciendis (quandocumque una aut pluries impetrato presenti regio assensu omnium bonorum et iurium feudalium et titulatorum cuius vis² tituli presentium et futurorum ipsius illustris Ducis domini Orontii et metipse Universitatis, et uniusque ipsorum ut supra) pro maiori cautela metipse Universitatis pro defectione et evictione dicte Terre suorum corporum, introitum, iurisdictionum et bonorum, potestatis reintegrandi aliorumque per ipsam illustrem Ducem venditorem, cum promissione evictionis ab ipso Duce suisque predecessoribus ut supra; ac etiam pro maiori cautela dicti illustris ducis pro consecutione (a dicta Universitate posteris et successoribus in ea, et in specie super redditibus et introitibus, etiam feudalibus, dicte Terre) predictum annualium paulorum bismille et biscentum, et eorum predicti integri pretii capitalis paulorum 55 millium cum omnibus damnis, expensis et interesse per ipsam Universitatem patiendis et faciendis in casu inobservantie iuxta formam dictarum cautelarum, celebratarum, aliarumque forsan celebrandarum, etiam manu aliorum Notariorum;

[e] omnibusque predictis et aliis pactis, promissionibus, renunciationibus et clausolis appositis pro obligatione ipsius illustris Ducis suorumque bonorum, etiam feudalium, ac etiam metipse Universitati respectue ut supra precariis et constitutis in illis appositis et apponendis.

Ac etiam³ pro parte supradicte Universitatis Rivelli supplicantis petentis admictere ad

¹ *quibus vis*: quibusvis, cioè qualsivoglia.

² *cuius vis*: cuiusvis, cioè di qualsivoglia.

³ Ac etiam...1719: E anche da parte della suddetta Università di Rivello supplicante e richiedente vogliamo (il soggetto è il Collaterale, nelle persone che sono state dette prima) che si ammetta al Regio demanio e che la stessa Terra di Rivello, con suoi corpi, giurisdizioni e beni, sia intestata a Domenico Mileo, cittadino della stessa Terra e, preinserte e specificamente dichiarate le cose presenti, il tenore delle quali vogliamo che si consideri inserito in quanto alle cose espresse tanto fin dove siano avanzate rettamente e convenientemente e le parti si siano affrontate schiettamente e la natura del feudo non mutata in nulla nonostante che non sia introdotta la ripartizione dei vassalli o

Regium Demanium, et metipsam Terram Rivelli, cum suis corporibus, iurisdictionibus et bonis intestari Dominico Mileo, civi metipse Terre quarum tenores presentibus preinsertis et specificis declaratis haberi volumus, quo ad expressa tantum quatenus tamen rite recteque processerint partesque tanguntur veris quidem existentibus prenarratis naturaque feudi in aliquo non mutata, ita tamen quod non inducatur divisio vaxallorum, seu iurisdictionis bonorum feudalium obligatorum, seu obligandorum, non obstante quod super bonis feudalibus processi[...]e¹ noscatur, prefate Maiestatis nomine assentimus et consentimus, ex gratia Reggisque super his prestamus assensum et consensum, quo ad ea bona in quibus habet successores. Volentes et decernentes expresse, de eadem scientia certa nostra, quod presens regius assensus et consensus sit, et esse debeat partibus predictis quarum interest vel intererit in perpetuum semper stabilis, realis, validus, fructuosus et firmus nullumque in iudiciis aut extra sentiat quovis modo diminutionis incomodum, dubitatis obiectum, aut noxe alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore et firmitate persistat fidelitate tamen regia, feudali quoque servitio et adhoa, regiisque aliis et alterius cuius libet iuribus semper savis et reservatis, volumus etiam quod predictis Dominicus Mileo nomine ut supra [...]mptor² infra annum a die date presentium expediri facere literas assurance vaxallorum, ligium et omaggio debite fidelitatis iuramentum prestare in

della giurisdizione dei beni feudali ipotecati o da ipotecare, nonostante che sopra i beni feudali[...] in nome della predetta Maestà assentiamo e consentiamo e con il favore del Re prestiamo l'assenso e il consenso sopra queste cose in quanto a quei beni per i quali si hanno eredi. Poiché vogliamo espressamente, consapevolmente, che il presente regio assenso e consenso sia e debba sempre essere, nelle parti predette delle quali importa e importerà, stabile, reale, valido, fruttuoso e sicuro e che nessuno nei tribunali o fuori giudichi in qualsivoglia modo l'incomodo della diminuzione oggetto di dubbio e che nessuno tema la perdita causata da altro danno, ma che persista sempre nella sua forza e fermezza alla fedeltà regia e al servizio feudale o adoa, gli altri qualsivoglia diritti regi tuttavia sempre salvi e riservati, vogliamo anche che nel nome del suddetto Domenico Mileo come sopra si facciano spedire entro l'anno dal giorno della data delle presenti le lettere dei vassalli, assicurazione che prestino omaggio e giuramento di fedeltà dovuta in manibus e che possa a chi spetterà entro due anni dalla data delle presenti e che sia tenuto a far registrare nei quinterniobus della Regia Camera della Sommaria il presente regio assenso, non adempite alle quali cose, il predetto regio assenso non si abbia per dato. In fede dei quali disponiamo che questo presente privilegio venga fatto con magno sigillo, pendente monito della predetta Cesarea e Cattolica Maestà: concesso a Napoli nel Regio Palazzo nel giorno del suddetto 13 ottobre 1719.

¹ [...]: in questo punto c'è un'abrasione che non consente la lettura.
² [...]: in questo punto c'è un'abrasione che non consente la lettura.

manibus, et posse ad quem spectatet infra biennium a die date presentium teneatur
registrare facere in quinterniobus Regie Camere Summarie presens regius assensus,
quibus non adimpletis, predictus regius assensus, pro non prestito habeatur. In
quorum fidem hoc presens privilegium fieri iussimus, magno prefate Cesaree et
Cattolice Maiestatis sigillo pendenti munitum: datum Neapoli in regio palatio die
supradicta trigesima mensis octobris millesimo septingentesimo decimo nono 1719.

El Cardenal de Schrattembach